Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

## DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Venerdì, 8 maggio 1931 - ANNO IX — Numero 106

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

---

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

***La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.** — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Infer. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C. p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.** — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.** — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.** — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

---

**Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».**

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 27: **Società anonima « La Rinascente », in Milano:** Elenco delle obbligazioni estratte il 25 aprile 1931. — **« Odero-Terni-Orlando » Società per la costruzione di navi, macchine ed artiglieria, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 27ª estrazione del 28 aprile 1931. — **Città di Savona:** Elenco delle obbligazioni estratte il 27 gennaio 1931. — **« Testi » Industrie riunite cementi, laterizi, materiali da costruzione, in Roma:** Elenco delle obbligazioni estratte il 1º maggio 1931.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 719.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 453.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1558, concernente la concessione di un mutuo alla Società anonima « Silurificio Whitehead » di Fiume.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1558, concernente la concessione di un mutuo alla Società anonima « Silurificio Whitehead » di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 720.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 454.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 45, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 45, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 721.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 455.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione per essere lavorate.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 722.

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. 436.

**Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 562, e la legge 17 giugno 1929, n. 1163, contenente disposizioni per il Teatro alla Scala di Milano;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2143, che approva la costituzione in ente morale dell'Ente autonomo al Teatro alla Scala di Milano;
Viste le deliberazioni del podestà di Milano 7 gennaio 1931, n. 53, e 16 marzo 1931;
Vista la domanda del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano e la ulteriore sua deliberazione in data 14 marzo 1931;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano composto di 18 articoli e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'annesso statuto sostituisce a tutti gli effetti il precedente statuto approvato con R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2143.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 308, foglio 23.* — MANCINI.

**Statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano.**

Art. 1.

L'Ente autonomo del Teatro alla Scala istituito in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2143, è disciplinato dalle norme del seguente nuovo statuto composto di 18 articoli.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è quello:
*a*) di provvedere all'esercizio del Teatro alla Scala, di proprietà del comune di Milano, con spettacoli lirici e concerti degni della tradizione del Teatro stesso, esclusa ogni altra manifestazione che non sia di carattere artistico, a norma della convenzione 18 novembre 1930 stipulata dal comune di Milano con l'Ente Scala e con l'intervento del rappresentante del Ministero della educazione nazionale, ed in

relazione al R. decreto-lgge 26 febbraio 1928, n. 562, (art. 5) convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 116;

b) di organizzare spettacoli e concerti preferibilmente con il personale del Teatro alla Scala, ovunque ciò possa contribuire al lustro del Teatro e dell'arte italiana.

Art. 3.

Per provvedere all'esercizio annuale del Teatro l'Ente dispone:

a) dei proventi d'esercizio costituiti dagli abbonamenti dei palchi e delle poltrone e dalla occupazione delle altre parti del Teatro attribuiti con la convenzione indicata alla lettera a) del precedente articolo;

b) dei contributi e degli altri finanziamenti del comune di Milano e dei redditi degli immobili di cui alla convenzione medesima;

c) di eventuali altri proventi derivanti dall'attività artistica dell'Ente;

d) dei proventi dell'addizionale 2 % di cui all'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

e) dei proventi dei diritti erariali di cui al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2096;

f) dei contributi della provincia di Milano e del Consiglio provinciale dell'economia, e di ogni altro ente di carattere pubblico o privato;

g) dei proventi e contributi diversi di ogni natura, nonchè delle oblazioni, donazioni, eredità, che possano pervenire all'Ente.

Art. 4.

L'Ente autonomo è amministrato dal Consiglio di amministrazione composto di undici membri, dei quali sei nominati dal podestà di Milano, uno dal Ministero dell'educazione nazionale, giusta il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 562, uno dall'assemblea degli oblatori che hanno contribuito nel 1920 alla riforma del palcoscenico, uno in rappresentanza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, nominato dal Ministero delle corporazioni su designazione della Confederazione competente, uno dal preside della Provincia ed uno dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Qualora, però, avessero a cessare i contributi annuali attualmente corrisposti da questi due ultimi Enti, i rispettivi rappresentanti cesseranno di far parte del Consiglio; del pari il rappresentante degli oblatori cesserà dopo un novennio dalla data di costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente di cui all'art. 16 del presente statuto.

Il Consiglio dell'Ente dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Le elezioni ordinarie hanno luogo nel mese di ottobre del terzo anno, e gli eletti entrano in carica immediatamente.

In caso di dimissioni o di vacanze che si verificassero durante il triennio, si provvederà a coprire i posti resi vacanti con nomine suppletive dagli Enti a cui spettano tali nomine a norma del presente statuto. I nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i sostituiti fino al compimento del triennio.

Art. 5.

È demandata al Capo del Governo la nomina del presidente del Consiglio, da scegliersi fra i membri di nomina del comune di Milano.

È in facoltà del presidente di nominare un vice presidente, per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio potrà pure designare due dei suoi membri di cui uno tra quelli di nomina del comune di Milano che col presidente costituiranno la « Commissione esecutiva », con speciali funzioni. Le funzioni del presidente e dei membri del Consiglio sono gratuite.

Art. 6.

Il Consiglio dell'Ente delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Più specialmente esso stabilisce le stagioni teatrali da darsi annualmente, discute e approva i programmi di ogni stagione del Teatro, e i bilanci preventivi e consuntivi delle gestioni annuali. Nomina in sede di bilancio consuntivo uno o più revisori dei conti per l'anno successivo e ne fissa l'eventuale emolumento. Autorizza il presidente a stare in giudizio nelle eventuali cause sia attive che passive, ed infine adotta tutti i provvedimenti di carattere ordinario e straordinario di sua competenza.

Esso nomina il direttore del Teatro, del quale fissa le condizioni e le attribuzioni e il personale tecnico ed amministrativo dell'Ente.

Art. 7.

Il Consiglio ha la sua sede nel Teatro, si riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia convocato dal presidente per sua iniziativa o su domanda motivata di almeno tre membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio interviene il direttore del Teatro con voto consultivo.

Art. 8.

La Commissione esecutiva di cui all'art. 5 avrà per precipuo incarico di assistere il direttore del Teatro nell'amministrazione ordinaria e di disimpegnare tutti gli incarichi che le venissero affidati dal Consiglio.

Essa avrà pure la facoltà, sotto la personale responsabilità dei suoi componenti, di adottare le deliberazioni di carattere urgente straordinario, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio, riferendone immediatamente alla prima convocazione del Consiglio stesso per ottenere la ratifica del provvedimento.

Art. 9.

Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, il quale deve contenere in succinto le discussioni degli oggetti posti all'ordine del giorno e integralmente le deliberazioni e decisioni relative.

I verbali sono stesi dal segretario del Consiglio, e trascritti in apposito registro, sottoscritti ognuno dal presidente e dal segretario. Anche delle riunioni della Commissione esecutiva sarà redatto verbale nella stessa forma dei verbali consiliari.

Gli estratti delle deliberazioni che fosse necessario di produrre o di rilasciare debbono essere dichiarati conformi dal segretario, e vistati dal presidente.

Art. 10.

Il segretario è nominato dal Consiglio fuori del proprio seno: esso è anche il segretario della Commissione esecutiva di cui all'art. 5. Le funzioni del segretario possono essere retribuite e l'assegno relativo è stabilito in tal caso dal Consiglio.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Ente autonomo di fronte a terzi e in giudizio. Egli convoca il Consiglio, lo presiede e dà esecuzione ai suoi deliberati. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sedute del Consiglio sono presiedute dal vice presidente, in quanto sia stato nominato, oppure dal consigliere presente più anziano.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, devono contenere gli oggetti da trattarsi nell'adunanza fissata, e saranno comunicati ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvi i casi di urgenza nel qual caso il termine è ridotto a 24 ore.

Per la validità delle adunanze consiliari occorre la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13.

Il Consiglio modificherà il vigente regolamento amministrativo per coordinarlo con le modificazioni dello statuto e per altre provvidenze del caso, anche in ordine alle modificazioni degli uffici amministrativi esistenti e alle funzioni che si ritenessero di istituire per il miglior funzionamento dell'Ente.

Art. 14.

I bilanci e i conti annuali dell'Ente saranno comunicati in tempo utile al comune di Milano il quale ha la vigilanza sulla gestione dell'Ente stesso come stabilito dall'art. 10 della convenzione in data 18 novembre 1930, indicata all'art. 2 del presente statuto.

Art. 15.

Nel caso che l'Ente autonomo venisse a cessare per cessazione dei suoi scopi, tutte le dotazioni del Teatro passeranno in proprietà e disponibilità del comune di Milano.

Art. 16.

Appena ricostituito il Consiglio dell'Ente si provvederà tra quest'ultimo e il comune di Milano alla redazione di un verbale di consistenza e di consegna del Teatro alla Scala e annessi di cui alla citata convenzione 18 novembre 1930.

Art. 17.

Il Consiglio dell'Ente sarà ricostituito entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della approvazione del presente statuto.

Art. 18.

Il presente statuto sostituisce quello precedente approvato con R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2143.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale*:
GIULIANO.

---

Numero di pubblicazione 723.

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. 442.
**Disposizioni per la distruzione del pesce gatto.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 4 marzo 1877, n. 3706;
Visto l'art. 23 della legge 24 marzo 1921, n. 312;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525;
Ritenuta la necessità di combattere la diffusione del pesce gatto, per i danni che esso reca alle specie ittiche pregiate viventi nelle acque dolci;
Considerato che è all'uopo necessario stabilire la proibizione della detenzione e del commercio del pesce gatto vivo, lasciando invece libera ogni attività che si riconnette al pesce gatto morto;
Visto il parere del Comitato permanente della pesca;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono vietati l'introduzione nel Regno, il trasporto, il commercio e la detenzione del pesce gatto (Amiurus nebulosus) vivo.

L'infrazione del predetto divieto è punita con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, salva l'applicazione delle altre pene contemplate dalle leggi e dai regolamenti.

Il pesce gatto trovato vivo sarà confiscato e distrutto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1931 - *Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 308, *foglio* 32. — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 724.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1970.
**Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, numero 1227;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *maggio* 1931 - *Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 308, *foglio* 2. — FERZI.

**Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.**

TITOLO I.

*Ordinamento didattico.*

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania impartisce l'istruzione superiore economica e commerciale, fornisce la preparazione scientifica per la professione degli uffici direttivi attinenti all'attività economica e commerciale, e conferisce, all'uopo, dopo un quadriennio di studi, la laurea in scienze economiche e commerciali.

Art. 2.

Nell'Istituto s'impartiscono i seguenti insegnamenti fondamentali, obbligatori per il conseguimento della laurea:

1. Economia politica;
2. Statistica metodologica e demografica;
3. Statistica economica;
4. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5. Politica economica;
6. Geografia economica;
7. Storia economica;
8. Istituzioni di diritto privato;
9. Istituzioni di diritto pubblico;
10. Diritto internazionale;
11. Diritto commerciale;
12. Diritto marittimo;
13. Diritto industriale;
14. Matematica finanziaria (due corsi separati, di cui il primo ai fini dell'art. 11 è propedeutico);
15. Merceologia;
16. Computisteria, ragioneria generale ed applicata;
17. Tecnica bancaria e mercantile;

18-19. Lingua inglese o lingua tedesca ed un'altra lingua straniera scelta dallo studente fra le lingue araba, francese, russa e spagnola insegnate nell'Istituto. Fatta la scelta, non si ammettono variazioni successive.

Art. 3.

Oltre le prescritte ore settimanali di lezioni per ogni insegnamento sono istituiti corsi speciali di esercitazioni per le seguenti materie:

*a*) per la merceologia: tre ore settimanali per il terzo anno e tre ore settimanali per il quarto anno;

*b*) per la ragioneria: un'ora settimanale per ciascuno dei due anni d'insegnamento;

*c*) per la matematica: due ore al primo anno e un'ora al secondo.

Art. 4.

La distribuzione delle materie nei singoli anni di corso è stabilita dal Consiglio accademico e comunicata con il manifesto annuale.

Art. 5.

Ciascuno degli insegnamenti elencati nell'art. 2 è impartito in non meno di tre ore settimanali di lezioni, tenute in giorni distinti, sui programmi coordinati ed approvati dal Consiglio accademico entro il mese di maggio di ciascun anno accademico per il successivo; a tal uopo i professori ufficiali dell'Istituto debbono presentare i programmi d'insegnamento entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 6.

I liberi docenti devono presentare entro lo stesso termine del mese di aprile i loro programmi d'insegnamento, che vengono esaminati dal Consiglio accademico, il quale, ove li riconosca corrispondenti, per estensione e numero di ore settimanali, ai programmi dei corsi ufficiali, può dichiararli pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Per l'insegnamento di materie sperimentali, i liberi docenti devono dimostrare di possedere i mezzi riconosciuti idonei.

Il termine di presentazione del programma è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere i loro corsi.

Art. 7.

Il rettore, ai sensi dell'art. 17, lettera *l*) del regolamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, può accordare a qualche persona non avente qualità di professore nell'Istituto, purchè si tratti di professori ufficiali o liberi docenti delle Regie università o Istituti superiori ovvero di persone appartenenti ad alti uffici dell'Amministrazione dello Stato o delle gerarchie sindacali, il permesso di tenere letture scientifiche nell'Istituto, e sempre a condizione che ciò non turbi il normale svolgimento delle lezioni e degli esercizi degli studenti. Il permesso è dato udito il parere del Consiglio accademico e può sempre essere revocato.

TITOLO II.

*Studenti ed esami.*

Art. 8.

Lo studente all'atto dell'immatricolazione riceverà dalla segreteria la tessera di cui all'art. 84 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 9.

Lo studente può chiedere il passaggio ad altro Istituto superiore di scienze economiche e commerciali non oltre il 30 novembre di ciascun anno; alla domanda motivata egli deve unire l'atto di consenso del padre o di chi ne fa le veci.

Sulla richiesta provvede il rettore.

Art. 10.

Gli esami di profitto si svolgono per singola materia, e gli studenti debbono presentarsi agli esami delle varie materie, secondo l'ordinamento didattico stabilito dal Consiglio accademico e comunicato per mezzo del manifesto annuale.

Art. 11.

Gli studenti che non abbiano superato gli esami dei corsi propedeutici non possono essere ammessi a sostenere gli esami delle materie cui quelli servono di preparazione.

Sono propedeutiche: l'economia politica e la statica rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario ed alla politica economica; la statistica metodologica e demografica rispetto all'economia; la computisteria e ragioneria generale ed applicata rispetto alla tecnica bancaria e mercantile; le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto commerciale e marittimo ed al diritto industriale; le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico rispetto al diritto internazionale.

Art. 12.

L'esame di tecnica bancaria e mercantile e gli esami di lingue straniere sono scritti e orali.

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta, e lo studente ammesso all'esame orale, quando sia riprovato in questo, deve ripetere anche la prova scritta.

Lo studente che, dopo aver superata la prova scritta, non si presenti, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova orale nella medesima sessione, deve poi ripetere anche la prova scritta.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema vertente sopra una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato, delle istituzioni di diritto pubblico e delle lingue straniere;

b) nella discussione orale di due tesi ciascuna delle quali dovrà essere scelta fra le materie appartenenti a due gruppi di discipline diverse, escluso quello di cui fa parte la materia alla quale si riferisce la dissertazione scritta.

I titoli della dissertazione scritta e delle tesi orali prescelti devono essere indicati dal candidato nella domanda di ammissione agli esami di laurea ed approvati dal professore della materia a cui ciascun argomento si riferisce.

La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia.

Agli effetti della lettera b) le materie fondamentali si dividono in tre gruppi: economico, giuridico e tecnico. Appartengono al gruppo economico le seguenti: economia politica, statistica metodologica, demografica ed economica, scienza delle finanze e diritto finanziario, politica economica, geografia economica, storia economica. Appartengono al gruppo giuridico le seguenti: istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, diritto internazionale, diritto commerciale e marittimo, diritto industriale. Appartengono al gruppo tecnico le seguenti: matematica finanziaria, merceologia, computisteria e ragioneria generale ed applicata, tecnica bancaria e mercantile.

Art. 14.

Le Commissioni per gli esami di profitto per singole materie sono composte dal professore ufficiale della disciplina oggetto dell'esame e da due professori nominati dal rettore su proposta del Consiglio accademico, potendo uno di essi essere scelto tra i liberi docenti dell'Istituto medesimo, quando ve ne siano, e della stessa materia o di materia affine.

La Commissione è presieduta dal professore della materia o da chi in assenza di lui è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo.

La Commissione per gli esami di laurea è di regola composta di 11 membri, compreso il rettore, che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio accademico tra i professori dell'Istituto; gli altri quattro sono nominati dal rettore, sulla proposta del Consiglio accademico, tra i liberi docenti delle Università o fra altre persone estranee particolarmente segnalate nel campo dell'attività economica o appartenenti ad alti uffici dell'Amministrazione dello Stato o delle gerarchie sindacali.

La Commissione può anche essere costituita da un numero di membri minore di 11 ma non inferiore a 7, dei quali non meno di 5 devono essere professori dell'Istituto.

Il voto però deve essere sempre espresso in relazione al massimo di 110, anche se la Commissione sia composta di un numero di membri inferiore ad 11.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
GIULIANO.

---

Numero di pubblicazione 725.

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. 417.

**Cambiamento di denominazione della Società italiana di oftalmologia in « Società oftalmologica italiana ».**

N. 417. R. decreto 30 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società italiana di oftalmologia assume il nome di « Società oftalmologica italiana » ed è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio* 1931 - *Anno IX*

---

Numero di pubblicazione 726.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 423.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Ettore Candiani » presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.**

N. 423. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la educazione nazionale, la Fondazione « Ettore Candiani », presso il Regio istituto superiore agrario di Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio* 1931 - *Anno IX*

---

Numero di pubblicazione 727.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 444.

**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare due legati disposti in suo favore dalla signora Strambio Carolina Geda ved. Terraglia.**

N. 444. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare due legati di L. 10.000 ciascuno lasciati dalla signora Strambio Carolina Geda ved. Terraglia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 728.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 445.

**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato disposto in suo favore dalla signora Virginia Brusconi ved. Coppola.**

N. 445. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare un legato di L. 10.000 disposto a favore dell'Istituto della signora Virginia Brusconi ved. Coppola.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 729.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 446.

**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato disposto in suo favore dalla Nobil donna Rosa Crivelli.**

N. 446. R. decreto 12 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 25.000 disposto a favore dell'Istituto dalla Nobil donna Rosa Crivelli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 730.

REGIO DECRETO 16 marzo 1931, n. 447.

**Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Gorizia.**

N. 447. R. decreto 16 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.

**Estinzione del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del Po.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, col quale, agli effetti dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, predetta, furono dichiarate valide le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca, presentate fino al 31 dicembre 1921;

Vista la domanda del comune di Torino in data 20 ottobre 1923, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca su un tratto del Po;

Considerato che detta domanda è tardiva rispetto al termine anzidetto del 31 dicembre 1921, e che in conseguenza il comune di Torino è incorso nella estinzione del diritto, a senso dell'art. 22, 1° capoverso, della legge 24 marzo 1921, n. 312, precitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 febbraio 1931;

Decreta:

È revocato il decreto in data 6 maggio 1925, n. 8504, emesso dal prefetto di Torino, per riconoscere a quel Comune, in accoglimento della domanda 20 ottobre 1923, il possesso del diritto esclusivo di pesca sul tratto del fiume Po compreso tra le due linee trasversali allo stesso fiume, delle quali la prima, partendo dall'angolo sud-est del caseggiato detto già di Beinette, poi delle Torrette, ed ora di Reda Emma fu Carlo, attraversa il fiume in senso normale al suo corso, e la seconda, partendo dall'angolo sud-ovest della Chiesa della Madonna del Pilone, termina all'angolo nord-est della cascina di Vanchiglia.

In conseguenza, il predetto diritto esclusivo di pesca è dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: Acerbo.

(3100)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 2580/52 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic ved. Maria fu Giovanni Trobec e Pahor Francesca, nata a Scherbina il 16 agosto 1874, residente a Comeno, frazione Scherbina n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Luigi fu Giuseppe, nato a Scherbina il 12 aprile 1903, figlio;
Adamic Maria fu Giuseppe, nata a Scherbina il 18 agosto 1918, figlia;
Adamic Carlo fu Giuseppe, nato a Scherbina il 20 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Tiengo.

(1503)

N. 2580/53 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Giovanni di Giovanni e di Trobez Maria, nato a Scherbina il 7 giugno 1899, residente a Comeno, frazione Scherbina n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Emilia di Carlo Bunc, nata a Scherbina il 7 giugno 1898, moglie;

Adamic Giuseppe di Giovanni, nato a Scherbina il 29 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(1504)

---

N. 2580-54 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Vincenzo fu Francesco e fu Giuseppina Grobisa, nato a Scherbina il 19 gennaio 1874, residente a Comeno n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Giovanna fu Giuseppe Scitar, nata a Scherbina il 28 marzo 1875, moglie;

Adamic Albina, nata a Scherbina il 2 ottobre 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(1505)

---

N. 2580/55 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic ved. Antonia fu Bortolo Okretic e fu Novak Orsola, nata a Castagnevizza, l'11 giugno 1856, residente a Comeno, frazione Rublie n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Ottilia di Zerial fu Andrea, nata a Rublie il 16 giugno 1896, figlia;

Adamic Vittoria fu Andrea, nata a Rublie il 14 febbraio 1891, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(1506)

---

N. 2580/58 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Adele ved. Cotar fu Giovanni e di Birsa Giuseppina, nata a Scherbina il 26 febbraio 1876, residente a Comeno, fraz. Scherbina n. 77, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(1509)

---

N. 2580/33 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Caterina in Vodopivec fu Andrea e di Caterina Paulin, nata a Castelgiovanni il 23 agosto 1867, residente a Comeno n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(1510)

---

N. 2580/74 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Antonio di Francesco e di Grudina Matilde, nato a Dolegna del Collio il 30 novembre 1896 e residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Marina di Giuseppe Bernardis, nata a Dolegna il 13 febbraio 1901, moglie;
Ambrosig Alfredo, nato a Peteano (Sagrado) il 18 dicembre 1922, figlio;
Ambrosig Egidio, nato a Peteano (Sagrado) il 7 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(1521)

---

N. 2580/71 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Antonio fu Giovanni e della fu Marianna Ambrosig, nato a Cursò di Dolegna l'8 dicembre 1863 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Luigia fu Giuseppe Banchig, nata a Prepotto il 10 ottobre 1862, moglie;
Ambrosig Antonio, nato a Cursò il 12 dicembre 1903, figlio;
Ambrosig Stefania, nata a Cursò il 15 gennaio 1909, figlia;
Ambrosig Francesco, nato a Cursò il 15 gennaio 1909, figlio;
Ambrosig Giuseppe, nato a Cursò il 23 aprile 1912, figlio;
Ambrosig Angelina, nata a Cursò il 25 maggio 1913, figlia;
Ambrosig Maria, nata a Cursò il 9 settembre 1915, figlia;
Ambrosig Luigi, nato a Cursò il 19 novembre 1911, figlio;
Ambrosig Giovanni, nato a Cursò il 4 febbraio 1905, figlio;
Ambrosig Raffaele, nato a Cursò il 25 maggio 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini

dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(1522)

N. 11419-28699.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Ierchig fu Antonio, nato a Trieste il 6 luglio 1878 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerchioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Ierchig è ridotto in « Cerchioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gabriella Kautschitsch in Ierchig fu Antonio, nata il 3 luglio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(1950)

N. 11419-28698.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Ierchig di Ettore, nata a Trieste il 1° maggio 1907 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerchioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Ierchig è ridotto in « Cerchioli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(1951)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 4 maggio 1931 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1931, n. 99, contenente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze.

(3135)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione del Consorzio di bonifica integrale di S. Remigio in provincia di Parma.**

Con decreto Reale n. 805 del 19 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1931, registro n. 12, foglio n. 268, è stato costituito il Consorzio di bonifica integrale di S. Remigio in comune di Calestano (Parma) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(3109)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Apertura di ricevitorie telegrafiche.**

Si comunica che il giorno 22 aprile 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Rometta, provincia di Massa Carrara, con orario limitato di giorno.

Telegrammi per detta località accettansi con destinazione di Rometta Capuana.

(3111)

Si comunica che il giorno 21 aprile 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ceppaloni, provincia di Benevento.

(3112)

# BANCA

**Capitale nominale L. 500,000,000**

## Situazione al 10

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 marzo 1931 (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| **ATTIVO.** | | | |
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 5.310.612.943,39 | + 104 |
| Altre valute auree: | | | |
| Crediti su l'estero . . . . . . . . . . . . L. | 2.987.709.604,20 | | — 31.286 |
| Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere » | 1.081.178.964,62 | | — |
| | | 4.068.888.568,82 | — 31.286 |
| Riserva totale . . . . . L. | | 9.379.501.512,21 | — 31.182 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . . . . . . . » | | 1.778.560.755,89 | — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 234.838.894,39 | — 71.111 |
| Portafoglio su piazze italiane . . . . . . . . . . . . . . . » | | 3.045.790.181,12 | — 101.964 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 3.528.026,53 | — 625 |
| Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . . . L. | 1.062.599.680,94 | | — 160.602 |
| Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . . . . . . . . » | 61.838,65 | | — 50 |
| | | 1.062.661.519,59 | — 160.652 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L. | | 1.176.344.542,56 | — 193 |
| Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . . » | | 125.000.000 — | — |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L. | 24.911.424,97 | | — 21.737 |
| altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 90.230.264,63 | | + 2.790 |
| | | 115.141.689,60 | — 18.947 |
| Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . . . . . L. | | 369.907.771,05 | — |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 200.000.000 — | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 167.676.799,63 | — 5 |
| Istituto di liquidazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 626.229.713,71 | — |
| Partite varie: | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L. | 30.000.000 — | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . » | 32.485.000 — | | — |
| Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . . » | 89.109.621,54 | | — |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . . . . . . . . » | 208.949.474,86 | | — 25 |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . . . . » | 2.193.089.398,54 | | + 271.057 |
| | | 2.553.633.494,94 | + 271.032 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 23.946.187,28 | + 415 |
| L. | | 20.862.761.088,50 | — |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . . . . . . . » | | 26.378.666.819,99 | — 665.321 |
| L. | | 47.241.427.908,49 | — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . . » | | 274.201.577,06 | — 1.428 |
| TOTALE GENERALE . . . . L. | | 47.515.629.485,55 | — |

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930).

*Il Governatore*: V. AZZOLINI.

(17576)

# D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

## aprile 1931 (IX)

### PASSIVO.

| Voce | | | | Importo | DIFFERENZE con la situazione al 31 marzo 1931 (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti | | | L. | 15.002.493.750 — | — 31.695 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca | | | » | 397.582.108,58 | — 6.238 |
| Depositi in conto corrente fruttifero | | | » | 1.441.135.660,81 | — 530.065 |
| Conto corrente del Regio tesoro | | | » | 300.000.000 — | — |
| Totale partite da coprire | | | L. | 17.141.211.519,39 | — 567.998 |
| Capitale | | | L. | 500.000.000 — | — |
| Massa di rispetto | | | » | 100.000.000 — | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale | | | » | 32.500.000 — | — |
| Conti correnti passivi | | | | 18.483.610,98 | — 2.254 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato | | | » | 1.512.098.594,44 | + 591.172 |
| Istituto di liquidazioni - conto titoli | | | » | 369.907.771,05 | — |
| Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente | | | » | 208.345.172,24 | + 4.752 |
| Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli | | | » | 125.000.000 — | — |
| Partite varie: | | | | | |
| Riserva speciale azionisti | L. | 89.155.384,48 | | | + 45 |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici | » | 46.000.000 — | | | — |
| Creditori diversi | » | 618.289.616,16 | | | — 146.914 |
| | | | | 753.445.000,64 | — 146.869 |
| Rendite | | | L. | 101.769.419,76 | + 7.965 |
| Utili netti dell'esercizio precedente | | | » | — | — |
| | | | L. | 20.862.761.088,50 | — |
| Depositanti | | | » | 26.378.666.819,99 | — 665.321 |
| | | | L. | 47.241.427.908,49 | — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | | | » | 274.201.577,06 | — 1.428 |
| TOTALE GENERALE | | | L. | 47.515.629.485,55 | — |

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 54,72 per cento.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione.**

(Elenco N. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 %<br>» | 786651<br>785961 | 42 —<br>353, 50 | Quacchio *Bernardo* fu Stefano, dom. in Traversella (Torino). | Quacchio *Giovanni-Bernardo* fu Stefano, domiciliato in Traversella (Torino). |
| Cons. 5 % | 398402 | 175 — | Dell'Amico Andreino fu Fortunato, minore sotto la p. p. della madre Dell'Amico Guglielma di *Giuseppe*, ved. di Dell'Amico Fortunato *e moglie in seconde nozze di Dell'Amico Emilio*, dom. in Bergiola Foscalina in comune di Carrara (Massa). | Dell'Amico Andreino fu Fortunato, minore sotto la p. p. della madre Dell'Amico Guglielma di *Eusebio o Giuseppe*, ved. di Dell'Amico Fortunato, dom. come contro. |
| »<br>» | 376919<br>122041 | 160 —<br>25 — | Ferrucci *Rosaria* fu Carlo, moglie di Iannone Alfonso fu Donato, dom. in Salerno. La prima rendita è vincolata. | Ferrucci *Raffaela* fu Carlo, moglie ecc. come contro. La prima rendita è vincolata. |
| Littorio { Cons. 5 %<br>»<br>» | 55881<br>55882<br>55883 | 1.000 —<br>1.000 —<br>1.000 — | Tricarico Maria di Gennaro, *nubile*, dom. in Napoli, vincolate. | Tricarico Maria di Gennaro, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli, vincolate. |
| Cons. 5 %<br>» | 414947<br>414948 | 1.595 —<br>530 — | *Caretto* Adriano Giuseppe di Secondo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Asti (Alessandria). La seconda rendita è con usuf. a *Caretto* Secondo di Giuseppe, dom. in Asti. | *Carretto* Adriano Giuseppe di Secondo, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. a *Carretto* Secondo di Giuseppe, dom. in Asti. |
| » | 439432 | 1.120 — | *Garrassino* Vincenzo fu Bartolomeo, dom. in Santhià (Novara); con usuf. vitalizio a *Biej Anna* fu Lorenzo ved. di *Garrassino* Bartolomeo, dom. in Torino. | *Garassino* o *Garrassino* Vincenzo fu Bartolomeo, dom. in Santhià (Novara); con usuf. vitalizio a *Biey Margherita-Anna* fu Lorenzo, ved. di *Garassino* o *Garrassino* Bartolomeo, dom. in Torino. |
| Cons. 5 %<br>»<br>»<br>»<br>» | 179920<br>179919<br>70167<br>74244<br>208407 | 6.000 —<br>7.480 —<br>1.450 —<br>235 —<br>4.315 — | Polli Giuseppe fu Fausto, interdetto sotto la tutela della moglie Volpi *Linda* fu Alessandro, dom. in Milano. | Polli Giuseppe fu Fausto, interdetto sotto la tutela della moglie Volpi *Teodolinda* fu Alessandro, dom. in Milano. |
| Prest. Naz. 5 % | 12777 | 2.565 — | Polli Giuseppe fu Fausto, dom. in Milano. | Intestata come la precedente. |
| 3.50 % (1902) | 34321 | 1.032, 50 | Beillard *Giuseppe* fu Cipriano, dom. in Cremona. | Beillard *Michele-Giuseppe* fu Cipriano, dom. in Cremona. |
| Cons. 5 % (1861) | 1.020.581 | 1.080 — | Prister *Edgardo-Samuel*, Guido-Felice ed Ettore-Leone di Simone, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Gradisca dell'Isonzo; con usuf. vitalizio ad Angeli Augusta fu Felice moglie di Prister Simone. | Prister *Samuele-Edgardo*, Guido-Felice ed Ettore-Leone, ecc. come contro. |
| 3.50 % | 378950 | 332, 50 | Tucci *Paolina-Antonietta* fu Nicola, moglie di Pisani Francesco-Paolo fu Giuseppe-Nicola, dom. in Lauria (Potenza). | Tucci *Maria-Antonia-Paolina* fu Nicola, moglie ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1626)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 40.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 186972 | 1930 — | Gaci *Carlancra* fu Neri, minore sotto la p. p. della madre Masoni Bianca fu Arturo ved. Gaci, moglie in seconde nozze di Egisto Merelli, dom. in Arezzo; con usufrutto a quest'ultima. | Gaci *Carluccia* fu Neri, minore ecc. come contro, con usufrutto come contro. |
| » | 407449 | 1460 — | Caramelli Iris, *Adele*, Enzo, Camillo, Giorgio e Ledu fu Aristodemo, minori sotto la p. p. della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo, ved. di Caramelli Aristodemo, dom. in Livorno. | Caramelli Iris, *Rita*, Enzo, Camillo, Giorgio e Leda fu Aristodemo, minori ecc. come contro. |
| » | 493269 | 125 — | *Ferrara* Salvatore di *Sante*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Messina. | *Ferraro* Salvatore di *Santi*, minore ecc. come contro. |
| 3.50 % | 309659 | 122,50 | Risso *Clementina* fu Bartolomeo, moglie di Faridone Francesco, dom. in Bogliasco (Genova). | Risso *Maria-Emilia-Clementina*, fu Bartolomeo, moglie ecc. come contro. |
| » | 371510 | 17,50 | | |
| » | 291437 | 175 — | Risso *Maria-Clementina* fu Bartolomeo, moglie ecc. come la precedente. | |
| Cons. 5 % | 119269 | 75 — | Toselli *Antonia* fu Pietro, ved. di Maffei Giovanni, domic. in Acqui (Alessandria). | Toselli *Maria-Antonia* fu Pietro, ved. ecc. come contro. |
| » | 105332 | 550 — | Maffei Bernardo fu Giovanni, dom. in Acqui (Alessandria); con usuf. vitalizio a Toselli *Antonia* fu Pietro, ved. di Maffei Giovanni. | Intestate come contro, con usuf. vitalizio a Toselli *Maria-Antonia* fu Pietro, ved. ecc. come contro. |
| » | 409982 | 500 — | | |
| 3.50 % | 707133 | 262,50 | Segre Bonina fu Anselmo, ved. di Fubini Giuseppe, dom. in Torino; con usuf. vitalizio a Sacerdote *Samuel* fu Graziadio. | Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Sacerdote *Salvatore* fu Graziadio. |
| » | 707134 | 262,50 | Fubini Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Segre Bonina fu Anselmo, ved. Fubini, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come contro, con usuf. vitalizio come la precedente. |
| Cons. 5 % | 376082 | 600 — | Silvestro Ottavia di Pietro, moglie di Beraldi Candido, dom. in Costa d'Oneglia, frazione d'Imperia; con usuf. vitalizio a Silvestro *Maddalena* fu Lazzaro, ved. di Berardi Antonio, dom. in Costa d'Oneglia, frazione d'Imperia. | Intestata come contro, con usuf. vitalizio a Silvestro *Maria-Maddalena* fu Lazzaro, ved. ecc. come contro. |
| » | 57210 | 190 — | Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Frettoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vitalizio a *Frettoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno. | Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della Madre *Frittoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vitalizio a *Frittoli* Ines fu Felice, ved. ecc. come contro. |
| » | 507397 | 115 — | Intestata e con usuf. come la precedente. | Intestata e con usuf. come la precedente. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1644)

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 236424 | 108.50 | Crippa Alessandro fu *Pietro-Luigi* minore sotto la p. p. della madre Colombo Maria-Pasqualina del vivente Noè ved. Crippa, dom. in Castello Sopra Lecco (Como). | Crippa Alessandro-*Vittore* fu *Luigi*, minore ecc. come contro. |
| » | 280428 | 350 — | Grimaldi *Alessandro* fu Giacinto, dom. in Torino. | Grimaldi *Giovanni-Paolo-Alessandro* fu Giacinto, dom. in Torino. |
| » | 783396 | 38.50 | Toscano *Paolo* di Nicola minore sotto la p. p. del padre, dom. in Tricarico (Potenza). | Toscano *Francesco-Paolo* di Nicola, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 82604 | 100 — | Pepino Matteo, Margherita, Fortunata e Rosa fu Giacomo minori sotto la p. p. della madre Giordano Giuseppina fu Giuseppe ved. Pepino, dom. in Cuneo; con usuf. vitalizio a Dutto *Carolina* fu Giuseppe ved. di Pepino Stefano fu Matteo. | Pepino Matteo ecc. come contro; con usuf. vital. a Dutto *Maria-Carolina* ecc. come contro. |
| »<br>»<br>» | 345638<br>345639<br>345640 | 180 —<br>180 —<br>180 — | *Falcheri* Giuseppe<br>*Falcheri* Andrea<br>*Falcheri* Anna<br>di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, dom. in Mondovì (Cuneo). | *Fulcheri* Giuseppe di Giuseppe, dom. in Mondovì (Cuneo).<br>*Fulcheri* Andrea<br>*Fulcheri* Anna<br>di Giuseppe minori ecc. come contro. |
| » | 367714 | 185 — | Colico Felice ed Adelaide, fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Comoni Santina fu Felice, ved. di Colico Giovanni, dom. in Lecco (Como); con usuf. vital. a *Scarfiotti Elisa* fu Giuseppe, ved. di Colico Angelo, dom. in Lecco (Como). | Intestata come contro; con usuf. vital. a *Scarafiotti Luigia* fu Giuseppe, ved. di *Bernasconi Siro* e di Colico Angelo, dom. come contro. |
| » | 44140 | 125 — | Dolei *Concettina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta). | Dolei *Maria-Concetta* di Francesco, minore ecc. come contro. |
| » | 158872 | 1000 — | Tulelli *Salvatore* fu Pancrazio, dom. in Catanzaro. | Tulelli *Pietro-Salvatore* fu Pancrazio, dom. in Catanzaro. |
| »<br>» | 46836<br>46837<br>Littorio | 400 —<br>400 — | Bistolfi Filomena<br>Bistolfi Margherita<br>fu *Vincenzo* minori sotto la tutela di Ferrero Bernardino fu Francesco, dom. in Torino. | Bistolfi Filomena<br>Bistolfi Margherita<br>fu *Giovanni* minori ecc. come contro. |
| » | 144706 | 1150 | *Lo Vico* Giovanna di Domenico, nubile, dom. in Valledolmo (Palermo). | *Lodico* Giovanna di Domenico, nubile, dom. come contro. |
| 3.50 % | 381800 | 350 — | Magnaghi Elisa di Attilio moglie di Re *Paride*, dom. in Mede (Pavia), vincolata. | Magnaghi *Elisa-Erminia-Carlotta* di Attilio moglie di Re *Carlo-Antonio-Annibale-Aristide-Luigi-Paride, detto Paride*, dom. in Mede (Pavia), vincolata. |
| Cons. 5 % | 498075 | 125 — | Guerra *Salvatore di Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli. | Guerra *Luigi fu Pasquale, Russo Francesca fu Vincenzo, Guerra Pasquale Giovanni, Concetta, Vincenzo, Anna, Giuseppe e Filomena di Luigi, gli ultimi cinque minori sotto la p. p. del padre, tutti quali eredi indivisi di Guerra Salvatore di Luigi* dom. in Napoli. |
| » | 428631 | 215 — | Rivalta Orsolina di *Carlo-Emilio* moglie di Bazzolo Giovanni di Francesco, dom. in Verrua Savoia (Torino), vincolata. | Rivalta Orsolina di *Camillo*, moglie ecc. come contro, vincolata. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 aprile 1931 - Anno IX.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1751)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. 1 - PORTAFOGLIO

N. 97.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 6 maggio 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.65 | Oro | 368.52 |
| Svizzera | 368 — | Belgrado | 33.61 |
| Londra | 92.888 | Budapest (Pengo) | 3.33 |
| Olanda | 7.678 | Albania (Franco oro) | 368.15 |
| Spagna | 199.62 | Norvegia | 5.115 |
| Belgio | 2.659 | Russia (Cervonetz) | — |
| Berlino (Marco oro) | 4.549 | Svezia | 5.119 |
| Vienna (Schillinge) | 2.688 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.60 | Danimarca | 5.115 |
| Romania | 11.36 | Rendita 3,50 % | 72.175 |
| Peso Argentino Oro | 13.67 | Rendita 3,50 % (1902) | 68 — |
| Peso Argentino Carta | 6 — | Rendita 3 % lordo | 43.325 |
| New York | 19.099 | Consolidato 5 % | 83.65 |
| Dollaro Canadese | 19.08 | Oblig. Venezie 3,50 % | 80.25 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 110.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 10 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: De Maestri Eugenia fu Bernardo, vedova Manfredi — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 2 — Capitale: L. 14.000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 969 — Data: 10 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Paolucci Romolo fu Curzio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (certificato d'usufrutto) — Rendita: L. 100, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 593 — Data: 22 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Capurro Angelo fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (certificato di usufrutto) — Rendita: L. 31,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1931 Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1625)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 131.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3088 — Data: 16 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: De Marchis Costanza di Goffredo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3155 — Data: 19 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: De Marchis Natalina fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 10 settembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Grosseto — Intestazione: De Carolis Amilcare di Pio per conto dell'Ospedale civile di Manciano (Grosseto) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 15 consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 — Data: 21 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Fasoli Enrichetta fu Giuseppe, vedova Pizzi per conto del minore Pizzi Severino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 maggio 1931 - Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3126)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Concorso per 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato 24 novembre 1913, n. 1303;
Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, che reca modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, che detta provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che reca provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra;
Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;
Visti i Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219, e 28 novembre 1930, n. 1483, che approvano i nuovi ruoli del personale dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, che detta norme transitorie per i passaggi a categorie superiori e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2;
Ritenuto che nel ruolo del gruppo *C* dell'Avvocatura dello Stato sono vacanti, nel grado iniziale e nei gradi superiori n. 30 posti;

Ritenuto che ricorrono le ragioni di servizio di cui all'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per far luogo alle nomine nel grado iniziale del gruppo *C* dell'Avvocatura dello Stato anche in soprannumero, lasciando altrettanti posti vacanti nei gradi superiori;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a trenta posti di alunno d'ordine (grado 13°), gruppo C, del ruolo dell'Avvocatura dello Stato.

Al concorso possono partecipare:

1° gli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quello di personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 2, o, altrimenti, abbiano esercitato per almeno un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale del gruppo *C* e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Agli invalidi di guerra sono equiparati, a norma della legge 24 marzo 1930, n. 454, i cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519;

2° coloro che appartengano ed appartenevano, alla data del 18 dicembre 1930, a ruoli di personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e che erano forniti, alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 2;

3° coloro che prestino ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitavano le attribuzioni proprie del personale del gruppo *C* del ruolo dell'Avvocatura dello Stato e che inoltre erano forniti, alla stessa data, di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 2. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

4° il personale di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo, anche se sprovvisto alla data del 18 dicembre 1930 del titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbia esercitato almeno da due anni a tale data le attribuzioni proprie del personale del gruppo *C* del ruolo dell'Avvocatura dello Stato e che inoltre sia giudicato meritevole di parteciparvi dal proprio Consiglio di amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il titolo di studio, di cui al precedente articolo, è la licenza da un istituto medio d'istruzione di primo grado (scuola complementare, ginnasio, corso inferiore dell'istituto tecnico, corso inferiore dell'istituto magistrale, a termini dell'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054), Regio o pareggiato, dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate, dalle Regie scuole commerciali di grado inferiore o la licenza del triennio preparatorio delle scuole o istituti commerciali, conseguita ai termini del precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equivalenti alle licenze tecnica o ginnasiale rilasciate dalle scuole del Regno.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 5 corredata dai seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto anni 18 alla data del presente decreto;

*d*) certificato penale generale;

*e*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

*f*) certificato rilasciato da un medico condotto militare o provinciale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano nel rendimento in servizio;

*g*) certificato relativo agli obblighi di leva;

*h*) stato di famiglia;

*i*) fotografia con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

*l*) certificato rilasciato dalle competenti autorità, da cui risulti la qualifica del candidato di invalido di guerra o per la causa nazionale, di ex combattente oppure di orfano, o vedova non rimaritata, o sorella nubile di caduto in guerra o per la causa nazionale, e tutti quegli altri documenti che l'aspirante ritenesse utili ai fini della attribuzione dei posti a norma del successivo art. 6.

I suddetti documenti dovranno essere legalizzati a norma di legge; quelli di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

L'Avvocatura generale dello Stato potrà disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione, per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

Gli avventizi, che al 31 dicembre 1928 non prestavano servizio presso l'Avvocatura dello Stato, presenteranno altresì il certificato del servizio prestato presso altre Amministrazioni.

I subalterni in ruolo alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato correderanno la domanda con i documenti di cui alle lettere *a*), *h*), *i*) ed *l*), nonchè con la copia dello stato di servizio. Ove non possiedano il titolo di studio, dovranno esibire altresì copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione che li giudichi meritevoli di partecipare al concorso e, se si tratti di invalidi di guerra o della causa nazionale, un certificato rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti che abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale del gruppo *C*.

Per i subalterni dell'Avvocatura dello Stato la copia dello stato di servizio e la deliberazione della Commissione permanente del personale saranno unite d'ufficio alle domande.

Per i titoli e i documenti da produrre non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Le domande pervenute all'Avvocatura generale dopo scaduto il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro pubblico ufficio, non saranno prese in considerazione. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato giudicherà definitivamente, a norma dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, dell'ammissibilità degli aspiranti.

Almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima prova scritta saranno informati gli aspiranti ammessi.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte:

1. Componimento in lingua italiana;
2. Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta;

ed in una prova orale, che non potrà durare meno di mezz'ora, vertente sulle materie seguenti:

1° elementi di storia d'Italia dal 1492 in poi;
2° elementi di geografia, particolarmente d'Italia e Colonie;
3° ordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

I candidati potranno chiedere di sottoporsi ad una prova di dattilografia.

Gli esami avranno luogo presso l'Avvocatura generale dello Stato: le prove scritte nei giorni 30 e 31 ottobre 1931 alle ore 9,30; quelle orali nei giorni da fissarsi dalla Commissione esaminatrice.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un vice avvocato dello Stato che la presiede e da due sostituti avvocati dello Stato; funzionerà da segretario un archivista capo o un primo archivista.

I componenti la Commissione ed il segretario saranno nominati, su designazione dell'avvocato generale, con Nostro decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove scritte e di 10 punti complessivamente per la prova orale. Nella votazione delle prove scritte sarà tenuto conto anche della calligrafia ed in quella della prova orale sarà tenuto conto della conoscenza che il candidato dimostri di possedere della dattilografia.

La somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno

di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, e, ove queste non dispongano, quelle contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono conferiti, con assoluta precedenza, ed anche in eccedenza all'aliquota dei posti previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai subalterni invalidi di guerra o per la causa nazionale, contemplati nell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che conseguano l'idoneità al concorso.

I rimanenti posti saranno attribuiti:

a) per due terzi ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani o vedove non rimaritate o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

b) per l'altro terzo, unitamente a quelli di cui al precedente comma, che eventualmente restassero disponibili, agli altri concorrenti.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Nelle nomine stesse, a parità di condizioni, sarà preferito al celibe il coniugato ed a questi il coniugato con prole.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con Nostro decreto.

Le nomina definitiva al posto di ruolo, però, non potrà essere conferita prima che siasi prestato effettivo servizio, in qualità di alunno d'ordine, per un periodo non inferiore a sei mesi e previo il giudizio favorevole della Commissione permanente istituita presso l'Avvocatura dello Stato, salvo le esenzioni stabilite negli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 2 gennaio 1926, n. 46, 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(3147)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Concorso per esame a 57 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine delle Ragionerie centrali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, concernente provvidenze a favore del personale subalterno invalido di guerra;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Ritenuto che nel ruolo della carriera d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo *C*) è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 57 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine delle Ragionerie centrali.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 3, o altrimenti abbiano esercitato, almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo C, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengono alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine delle ragionerie centrali.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928 attribuzioni proprie del personale del ruolo della carriera suindicata, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ai rispettivi capi di ufficio che, riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno, man mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato pure su carta da bollo da L. 3 di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza almeno da un anno ed in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

4° certificato penale generale negativo su carta da bollo da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciasi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in

guerra e per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° originale o copia autentica o certificato debitamente autenticato di diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'articolo 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

Il certificato di nascita e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano agenti subalterni di ruoli alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9, e copia dello stato matricolare.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 5, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 6, e insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 17 e 18 agosto 1931. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 41 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quello dell'articolo 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice dovrà, all'inizio dei propri lavori ottemperare al disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati di guerra e che i candidati i quali abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane e nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, sono equiparati agli ex combattenti.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 8.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Salvo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733, e dell'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Ragionerie centrali ferma l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto 18 dicembre 1930 sopra citato.

Tutti i vincitori avranno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Essi potranno essere assegnati anche nelle Ragionerie coloniali.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obblighi di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari, senza obbligo di diffida.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

*Prove scritte.*

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

*N. B.* - Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

*Prova orale.*

Diritti e doveri dell'impiegato.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

Carta del lavoro.

Prova facoltativa di dattilografia.

(3146)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.